

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.../411393/2005

OGGETTO: COMUNE DI BUROLO - PROGETTO PRELIMINARE SETTIMA
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della settima Variante Parziale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Burolo, con deliberazione del C.C. n. 39 del 29/08/2005, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, e trasmesso alla Provincia in data 08/09/2005 (*prat. n. 107/2005*) per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della settima Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 29/08/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- area ES12.2: si procede alla correzione del tracciato della vecchia strada di Rovere fino alla nuova strada che delimita il parcheggio del "Carrefour"; contemporaneamente, si provvede a confermare il perimetro della ES.12.2 in coincidenza con il ciglio ovest della strada suddetta, provvedendo a collocare in altra posizione la superficie del parcheggio adiacente alla strada (indicato con la sigla SL.61 bis); tale area (circa 950 mq), di proprietà comunale viene integrata nella ES.12.2; una superficie equivalente viene reperita attraverso il contestuale ampliamento della SL.61 e della SL.8;
- area ES.11: si tratta di un'area di proprietà comunale (circa 420 mq) attualmente compresa nell'area ES.11 ed adiacente all'area SL.61 che, con la variante in oggetto, viene integrata nella SL.61 con funzione di parcheggio;
- area Ppr.2: trattasi di un'area di modesta dimensione (circa 530 mq) attualmente compresa nell'area Ppr.2 con destinazione a parcheggio privato ed adiacente all'area SL.8 che, con la variante in oggetto, viene integrata nella SL.8;

- area EP.4: si tratta di un'area di modesta dimensione (circa 250 mq), attualmente compresa nell'area ES.2.1, quindi con destinazione produttiva, adiacente alla EP.4, che con la presente viene integrata nella suddetta EP.4;
- area RT.1: si tratta di un'area (circa 5.575 mq) su cui insistono, in completa autonomia, un fabbricato ad uso ricettivo ed un impianto sportivo dotato di proprio edificio con servizi; lo scopo della variante è duplice: rendere autonome le due attività ed assicurare all'immobile ricettivo una dotazione di area ed un indice di edificabilità che ne consenta, anche attraverso modesti ampliamenti tecnici, gli adeguamenti alle recenti norme di sicurezza ed igieniche. La variante individua un'area a servizi privati (SP.3) interessante la zona dell'impianto sportivo in cui viene mantenuta la consistenza edificatoria in atto, ricavandola da parte della RT.1; ciò determina una contestuale riduzione della superficie fondiaria della porzione restante della RT.1, viene, pertanto, introdotto un incremento dell'indice di edificabilità (che viene portato a 1.5 mc/mq a fronte di 0.5 mc/mq vigenti) e del rapporto di copertura (che viene portato a 1/3 rispetto a 1/5 vigente) che consentono un modesto ampliamento del volume esistente (20% circa), utile per gli adeguamenti igienico - funzionali;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della settima Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Burolo con deliberazione C.C. n. 39 del 29/08/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alle modificazioni apportate all'area per servizi privati SP.3, considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno verificare e quantificare, ai fini del rispetto di quanto previsto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, la variazione progressiva venutasi a creare;
 - b) si segnala, infine, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone, difatti, che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica*

degli strumenti urbanistici .. “ (c. 3 art. 5) e che “ .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica” (c. 4 art. 5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Burolo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....